

TI_GERICHTE 36.2019.36 vom 7. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2019.36

FR: TI_GERICHTE 36.2019.36 du 7 février 2019

IT: TI_GERICHTE 36.2019.36 del 7 febbraio 2019

Regeste

Cassa di compensazione trasmette a TCA reclamo contro non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione. Reclamo/ricorso irricevibile in applicazione della costante giurisprudenza qui riassunta

Erwägungen

E. 1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). nel merito 2. In concreto, l'insorgente ha inoltrato un reclamo alla Cassa cantonale di compensazione (doc. 24) contro la decisione formale (doc. 23) con la quale l'amministrazione non è entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione/revisione del 21 gennaio 2019 (doc. 22) della decisione emanata dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia in data 27 aprile 2009 (doc. 2). L'amministrazione ha trasmesso il reclamo al Tribunale cantonale delle assicurazioni " per competenza " (doc. II). 3. Preliminarmente va rammentato che per l'art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm). Tuttavia per l'art. 1a cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 LAMal esse non sono applicabili ai seguenti settori: a. autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59); b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55); c. riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66; d. liti tra assicuratori (art. 87); e. procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89). In concreto l'insorgente ha chiesto la revisione, rispettivamente la riconsiderazione della decisione del 27 aprile 2009 tramite la quale l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino ha affiliato d'ufficio alla

LAMal il ricorrente presso l'assicurazione malattie _____ con effetto dal 27 aprile 2009, ritenuto che a livello teorico l'obbligo assicurativo avrebbe dovuto avere inizio dal 1° ottobre 2008 (doc. 2). Come stabilito con sentenza 36.2018.16 del 19 novembre 2018, al consid. 2.10, il controllo e l'affiliazione d'ufficio alla LAMal ai sensi degli art. 6 LAMal, per il quale i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione (cpv. 1) e l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (cpv. 2), e 6a LAMal, non fanno parte delle eccezioni di cui all'art. 1a cpv. 2 LAMal. Con sentenza 9C_923/2015 del 9 maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale ha infatti stabilito che all'affiliazione d'ufficio ad un assicuratore malattie ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGa ed ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52 cpv. 1 (termine per l'opposizione) e 40 cpv. 1 LPGa (il termine legale non può essere prorogato; "[...] Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1 KVG), zumal das KVG im hier interessierenden Zusammenhang (Zuweisungsverfahren) keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist er auch Partei im Sinne von Art. 34 ATSG: Einerseits werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und Pflichten berührt, auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend macht, was für eine Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Andererseits ist er als Verfügungsadressat eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl. KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) [...]"; cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 8 ad art. 1, pag. 4). Nel caso di specie trova pertanto applicazione la LPGa. 4. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGa, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007). Inoltre va evidenziato che l'Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l'oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2). Se l'amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge, oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione l'amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, ATSG

Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 74 ad art. 53, pag. 714-715; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06). È quindi la differenza tra l'entrata in materia e la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione che determina la facoltà dell'assicurato di impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un'entrata in materia della richiesta, diversa è la questione quando l'amministrazione esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (Kieser, op. cit., loc. cit.).

E. 5

In concreto con la decisione formale del 7 febbraio 2019, circa la riconsiderazione, la Cassa cantonale di compensazione, a pag. 5, dopo aver citato l'art. 53 cpv. 2 LPGa ed aver affermato che “ l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo ” ed aver sottolineato come “ basti pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso) ”, ha concluso che “ indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o no essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso ” e non è entrata nel merito della domanda (doc. 23). Ne segue che l'assicurato non può inoltrare né un reclamo, né un ricorso contro la predetta decisione del 7 febbraio 2019, nella misura in cui concerne la non entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al consid. 4). Il reclamo/ricorso dell'11 marzo 2019/11 aprile 2019 contro la decisione emanata dalla Cassa il 7 febbraio 2019, per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione della decisione del 27 aprile 2009, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015). Nel caso di specie, del resto, l'insorgente non ha inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma è la Cassa che ha trasmesso a questo TCA il reclamo inoltrato contro la decisione formale del 7 febbraio 2019, “ per competenza ” (doc. II). Non solo. La medesima amministrazione, pur indicando correttamente nella motivazione della decisione del 7 febbraio 2019, a pag. 5, che “ una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso) ”, ha indicato nel dispositivo che “ se contestata esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione: ritenuta esclusa una procedura di reclamo, nella misura in cui si consideri per contro ricevibile un eventuale ricorso, l'interessata può impugnare la presente decisione (...) al Tribunale cantonale delle assicurazioni ”. Ne segue che, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione, il reclamo non può certo essere dichiarato temerario. È infatti la stessa Cassa che lo ha trasmesso al TCA. Né può essere trattato alla stregua di un ricorso per denegata giustizia come suggerito dalla medesima amministrazione (doc. VIII, punto 3 pag. 3). L'assicurato è infatti rappresentato da professionisti e non emerge che abbiano voluto inoltrare un atto in tal senso (cfr. anche doc. IV e X). Esso, alla luce della giurisprudenza federale secondo cui la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile

mediante opposizione, rispettivamente reclamo (DTF 133 V 50), non deve pertanto neppure essere ritrasmesso alla Cassa (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.2.2), né può essere assegnato all'assicurato un termine di trenta giorni " per poter motivare adeguatamente il reclamo che diverrebbe ricorso " (doc. IV). Da una parte il termine legale non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA). D'altra parte, come sopra più volte esposto, il ricorso sarebbe comunque irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015). In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza federale applicabile al caso di specie, l'atto dell'11 marzo 2019 / 11 aprile 2019, nella misura in cui va considerato quale ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione del 21 gennaio 2019, è irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.